

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14/01/2008 nella sede di ASM Rieti Spa di via Tancia 23 Rieti

TRA

ASM Rieti Spa rappresentata dall'Amministratore Delegato ing. Giancarlo Giovannelli,
dott.ssa Rita Corsi, sig. Maurizio Lalle

E

Le OO.SS Settore Farmacia così rappresentate rappresentate :
CGIL: sig. Turchi Enrico, dott.ssa Campogiani Rita;
CISL: sig.ra Licenziato Carmela, sig. Desantis Evaristo;
UIL: sig. Marco Feliciangeli, sig. Domenico Marchetti;

PREMESSO

che l'art. 57 del vigente CCNL di categoria prevede che tra le Parti siano pattuite le condizioni per riconoscere l'incentivo per la maggiore produttività ai lavoratori cui si applica il contratto per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche e che il precedente accordo integrativo sulla produttività è scaduto il 31.12.2002, tra le Parti viene concordato, per il quadriennio 2008 - 2010, il seguente Accordo sulla Produttività secondo i parametri di seguito definiti.

OBIETTIVI:

- maggiore coinvolgimento nei risultati aziendali;
- aumento delle responsabilità personali;
- maggiore motivazione economica;
- miglioramento dei rapporti interpersonali.

DECORRENZA:

dal 01/01/2008.

VALIDITA':

sino al 31/12/2010.

VERIFICHE:

al termine di ogni esercizio commerciale.

Wi
AS
CISL
B
le
[Signature]

DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONI PERIODICHE

I diritti di informazione sono garantiti nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy e delle vigenti normative in materia.

Le informazioni saranno trasferite semestralmente e avranno come oggetto gli argomenti di seguito descritti:

- fatturato per centro di costo;
- carichi di lavoro;
- bilancio consuntivo;
- andamento dei livelli occupazionali;
- obiettivi produttivi;
- progetti di innovazione tecnologica, investimenti programmati ed attuati;
- costo del lavoro;
- livelli occupazionali;
- Lavoro Straordinario.

PERSONALE INTERESSATO AL PREMIO DI PRODUZIONE

- personale con contratto a tempo indeterminato ad eccezione del Capo Servizio;
- personale con contratto a tempo determinato impiegato per un periodo, riferito all'anno solare di riferimento, superiore ai 90 giorni.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

- fatturato globale pro-capite al 31/12 di ciascun anno di validità del contratto;
- incremento percentuale del numero di ricette, determinato al 31/12 di ciascun anno di validità del contratto, rispetto all'anno precedente;
- percentuale di Margine Operativo Lordo determinato al 31/12 di ciascun anno di validità del contratto;
- Ricavi, al 31/12 di ciascun anno di validità del contratto, derivanti da campagne promozionali.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il Premio, individuato sui parametri sopra descritti, sarà erogato ai lavoratori tenuto conto delle ore di effettiva presenza al lavoro, considerando come tali i 5 mesi di maternità obbligatoria, i permessi sindacali, i lutti e le donazioni sangue.

FATTURATO PRO-CAPITE

Tabella soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici di inflazione ISTAT

- 300.000 - Euro 10.500;
- 310.000 - Euro 11.500;
- 320.000 - Euro 12.500;
- 330.000 - Euro 14.000;
- 340.000 - Euro 16.000;
- 350.000 - Euro 18.500;
- 360.000 - Euro 21.000;
- 370.000 - Euro 23.500;
- 380.000 - Euro 26.000

wi *[signature]* *[signature]* *CISL* *[signature]* *[signature]*

MARGINE OPERATIVO LORDO

- 30,50% - Euro 5.000;
- 31,% - Euro 6.000;
- 31,50% - Euro 7.000;
- 32% - Euro 8.000;
- 32,5% - Euro 9.000;
- 33% Euro 10.000;
- 33,5% Euro 12.000;
- 34% Euro 14.000.

INCREMENTO NUMERO DI RICETTE INCLUSE D.P.

- 3% - Euro 3.000;
- 4% - Euro 4.000;
- 5% - Euro 5.000;
- 6% - Euro 6.000;
- 7% - Euro 7.000;
- 8% - Euro 9.000;
- 9% - Euro 11.000;
- 10% Euro 15.000;

CAMPAGNE PROMOZIONALI

Riguardano tutti quei prodotti comprati in stock con sconto minimo del 50% netto IVA e venduti nell'anno di riferimento per i quali l'Azienda riconoscerà ai lavoratori il 5% del ricavo netto IVA quale premio di produzione.

Per l'esatta determinazione degli importi riferiti ai valori intermedi rispetto a quelli fissati nelle tabelle di cui sopra si ricorrerà al metodo dell'interpolazione lineare.

ORARIO DI LAVORO – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Fermo rimanendo l'orario di lavoro settimanale di 38 ore, le Parti concordano che l'applicazione dell'art. 14 del vigente CCNL di categoria debba essere compatibile con la flessibilità del programma mensile degli orari di servizio storicizzati del modello organizzativo attuale che prevede la successione di settimane lavorative inferiori a 32 ore e superiori a 42 ore, con un massimo di 44 ore, con quadratura mensile degli orari e pagamento delle ore eccedenti con le maggiorazioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'art. 26 del CCNL del 19/11/1988.

INDENNITA' TECNICO PROFESSIONALE

Viene mantenuta, nella misura ad oggi fissata, esclusivamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in forza alla data di stipula del presente contratto.

INDUMENTI DI LAVORO

ASM Rieti Spa autorizza il personale operante nel settore farmacie a ritirare presso un centro vendite indicato dalla Direzione n. 2 camici di colore e fattura specifici nonché n. 1 paio di zoccoli da ritirare presso la farmacia ASM 1, da valere come dotazione annuale.

CISL

INDENNITA' DI MENSA

Fermo restando le condizioni di miglior favore previste per il personale in forza alla data di stipula del presente contratto, ASM riconoscerà, a far data dal 01/01/2008, al personale con orario di lavoro full-time e part-time un buono pasto del valore di Euro 5,16 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro con turno di servizio che preveda il rientro pomeridiano.

MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE FARMACIE ASM




ASM si riserva la piena facoltà di impegnare il personale disciplinato dal CCNL Aziende Farmaceutiche su tutti i punti vendita aziendali, secondo le esigenze di servizio. Per il personale assunto antecedentemente l'apertura della Farmacia n.3, e qualora lo stesso fosse ivi disposto, l'Azienda riconoscerà un rimborso chilometrico da determinarsi secondo quanto previsto all'art. 31 del CCNL 13/12/2007.

INVENTARIO



Le Parti concordano che le operazioni inventariali vengano effettuate dal personale in forza nei punti vendita farmacia e che, per tale attività, allo stesso venga corrisposta un'indennità da determinarsi moltiplicando Euro 300 per il numero dei dipendenti in forza e dividendo l'importo così ottenuto per gli operatori effettivamente presenti alle operazioni stesse.

Rieti, 14/01/2008

ASM

OO.SS.



CISL 